

L 3871/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

Amministrazione  
straordinaria -  
azione revocatoria -  
vendita immobiliare

Ud. 05/12/2018 CC

Cron. 3871

R.G.N. 11868/2014

**ORDINANZA**

C.U. e c.l.

sul ricorso n. 11868/2014 proposto da:

Brodbeck S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in

0  
3  
3

- *ricorrente* -

contro

Zeutron S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei legali  
rappresentanti *pro tempore*, e F.Ili Costanzo S.p.a.

1  
1  
1

che le rappresenta e

ORD.  
2172  
2018

difende unitamente agli /

)

giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1082/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta da Zeutron s.p.a. in amministrazione straordinaria e F.Ili Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria, dichiarava inefficaci nei confronti della massa dei creditori della prima compagine gli atti di compravendita di beni immobili stipulati in data 26 gennaio 1995 (con cui Brodbeck s.r.l. aveva comprato un appartamento in Catania pagando il prezzo mediante accollo della residua quota di mutuo, cessione di crediti pro soluto vantati nei confronti di terzi e l'esecuzione di forniture) e 17 ottobre 1995 (con cui Brodbeck s.r.l. aveva acquistato la quota di un locale sito in Catania regolando il prezzo mediante cessione di un credito di valore superiore e ricevendo a rimborso dell'eccedenza un assegno emesso da F.Ili Costanzo per conto di Zeutron) e nei confronti del ceto creditorio della seconda società il pagamento eseguito da quest'ultima in favore della convenuta tramite assegno bancario.

2. La Corte d'Appello di Catania, nel rigettare l'appello proposto da Brodbeck s.r.l., escludeva l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'azione revocatoria esperita nella procedura di amministrazione straordinaria, rilevava che l'appellante non aveva

fatto alcuno specifico riferimento all'atto di compravendita del 17 ottobre 1995 e riteneva, rispetto all'altra vendita, che risultassero dimostrati tanto *l'eventus damni* quanto la *scientia damni*.

3 Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Brodbeck s.r.l. prospettando undici motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Zeutron s.p.a. in amministrazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3.1 Il primo motivo di ricorso, nel prospettare la violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, della legge 3 aprile 1979 n. 95, dell'art. 106 del d. lgs. 270/1999, dei principi generali sulla prevalenza delle disposizioni comunitarie sulle norme interne, delle decisioni della Commissione CE 16 maggio 2000 e della Corte di Giustizia 1 dicembre 1998 n. 200 e 17 giugno 1999 n. 295 e dell'ordinanza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003, assume l'erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla piena compatibilità con il diritto comunitario dell'azione revocatoria esperita nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge n. 95/1979 e all'ammissibilità dell'introduzione della medesima azione nella fase conservativa: in tesi di parte ricorrente il riferimento contenuto nelle decisioni comunitarie al regime di aiuti introdotto dalla legge Prodi doveva essere riportato in maniera unitaria alla disciplina introdotta e non, tramite una illegittima scomposizione, alle specifiche disposizioni; era necessario peraltro valorizzare opportunamente la distinzione fra fase



conservativa e fase liquidatoria, poiché l'azione revocatoria doveva ritenersi non esperibile nella prima fase in quanto solo allorché inizia la liquidazione dei beni l'applicazione degli istituti della legge fallimentare è giustificata e compatibile con il diritto comunitario.

3.2 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, comma 1, cod. proc. civ..

In vero il provvedimento impugnato ha deciso la questione in maniera del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: i) non essendo l'azione revocatoria istituto derogatorio alla disciplina generale del fallimento, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea), può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26; ii) né può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività (si vedano in questo senso Cass. n. 8783/2012, Cass. n. 16049/2009, Cass. 9177/08, Cass. 12313/2007, Cass. n. 1152/2007 e Cass. 21823/2006).

La doglianza proposta, ripercorrendo le argomentazioni già offerte nelle precedenti statuizioni e ritenendole non condivisibili, non offre argomentate ragioni che inducano a una riconsiderazione dell'orientamento oramai consolidato, tenuto conto che le decisioni sopra richiamate hanno già affrontato anche l'argomento fondato sul postulato della scissione bifasica della procedura (che sembrerebbe avallato tanto dall'art. 49 della legge Prodi *bis* quanto dall' art. 6 della legge Marzano), svalutando la rilevanza della distinzione nelle fasi considerate in ragione della natura stessa dell'azione, la quale mira a un fine soddisfacente, di tutela degli interessi dei creditori, che rappresenta sempre e comunque lo scopo ultimo della procedura.

4.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia su un motivo di appello: la corte distrettuale avrebbe erroneamente rilevato che le doglianze contenute nel terzo motivo di appello riguardavano la sola vendita del 21 gennaio 1995 e avrebbe a torto escluso che vi fosse stata impugnazione in relazione all'atto di compravendita del 17 ottobre 1995, in quanto in realtà il gravame era inequivocabilmente riferito ad entrambi gli atti pubblici e conteneva doglianze formulate congiuntamente a fronte dell'identica motivazione con cui il primo giudice aveva accolto le domande.

4.2 Il terzo motivo prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale, nel liquidare l'impugnazione relativa all'atto di vendita del 17 ottobre 1995 ritenendola come non proposta nell'ambito del terzo motivo di appello, avrebbe trascurato anche l'esame e la verifica dei fatti posti a base della censura.

4.3 Il secondo motivo è inammissibile.

L'odierno ricorrente ha lamentato il mancato esame da parte della corte territoriale delle richieste formulate rispetto alla vendita stipulata in data 17 ottobre 1995, ma si è limitato a rappresentare di aver formulato argomenti di valenza cumulativa, riferendosi ad ambedue i rogiti o indicando le date di entrambi, senza preoccuparsi di indicare in maniera specifica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il preciso contenuto della domanda formulata rispetto al rogito asseritamente trascurato.

Ora, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fosse stata rivolta una domanda autonomamente apprezzabile (aspetto che nel caso di specie acquista un rilievo vieppiù peculiare, atteso che lo stesso ricorrente assume - a pag. 37 - che le critiche alla sentenza impugnata si riferivano logicamente, e dunque non espressamente, ad entrambi gli atti pubblici richiamati) e, dall'altro, che questa domanda sia stata riportata puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo nel quale era stata proposta, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 4/3/2013 n. 5344; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 31/10/2016 n. 22019); infatti, benchè la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. configuri un *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali, non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 31/10/2016 n. 22019, Cass. 04/03/2013 n. 5344, Cass. 10/05/2001 n. 6502).

La doglianza per di più imponeva, accanto all'indicazione della domanda non delibata, anche l'indicazione di quali ragioni fossero state specificatamente formulate a sostegno della pretesa asseritamente omessa, ai fini di un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. 16/4/2003 n. 6055).

Il motivo di ricorso, presentato in maniera non coerente con i principi sopra illustrati, non può quindi che essere ritenuto inammissibile a causa della sua genericità.

Rimane così assorbito il terzo motivo di ricorso, in quanto l'impossibilità di individuare se vi sia stata una domanda trascurata e il suo preciso contenuto rende superfluo verificare se vi siano stati fatti storici (peraltro non specificamente indicati) all'uopo non esaminati.

5.1 Il quarto motivo di ricorso prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che l'ammissione e l'espletamento della prova per testi sulla circostanza del mancato pagamento dei crediti ceduti a saldo del prezzo di vendita non poteva far ritenere la circostanza relativa al valore pressochè nullo degli stessi non contestata.

5.2 Con il quinto motivo il ricorrente rappresenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al principio di non contestazione, ai sensi degli artt. 167, comma 1, 115 *ratione temporis* vigente, 116 e 342 cod. proc. civ., 2697 e 2901 cod. civ. e 66 legge fall.: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse contestato di non aver contestato la circostanza relativa al valore pressochè nullo dei crediti ceduti, non potendo qualificare come non contestata una circostanza oggetto di prova per testi.

5.3 Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vizio che li accomuna, sono inammissibili per mancanza di decisività. La corte territoriale, nel verificare la sussistenza dell'*eventus damni*, ha constatato – condividendo sul punto le valutazioni del primo giudice - come la cessione del compendio immobiliare fosse avvenuta a fronte della cessione di un credito vantato dalla convenuta nei confronti della F.Ili Costanzo s.p.a. di ardua esigibilità, come attestava tanto la dichiarazione di insolvenza che, poco tempo dopo, aveva interessato il debitore ceduto, quanto l'assenza di obiezioni difensive sul valore pressoché nullo dei crediti ceduti, ritenendo che la mancata contestazione fosse stata reiterata in sede di gravame, stante la non conferenza degli argomenti difensivi rispetto agli argomenti spesi dal primo giudice.

La decisione dei giudici di merito si fonda perciò su due argomenti (stato di insolvenza del debitore ceduto e mancata contestazione del valore pressoché nullo dei crediti ceduti) autonomi e parimenti decisivi in ordine alla valutazione compiuta, sicché, fermo il primo dei rilievi, le censure che involgono l'altro non sono idonee a inficiare la valutazione compiuta dal giudice di merito.

6.1 Il sesto motivo adduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sarebbe stato oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale avrebbe omesso di considerare il fatto, decisivo nella ricostruzione dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, relativo alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole e a questo fine non avrebbe tenuto conto delle diverse e numerose proprietà immobiliari ancora appartenenti a Zeutron.

6.2 Il settimo motivo assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., 66 legge fall., 166, 167 e 345, commi 1 e 2, cod.

proc. civ.: la corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente l'*eventus damni* senza tenere conto che gli artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fall. imponevano alla curatela attrice di dare prova della avvenuta lesione della garanzia patrimoniale attraverso la dimostrazione della consistenza del patrimonio del venditore dopo il compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole; in particolare il collegio del gravame avrebbe a torto valutato come non pertinenti i rilievi difensivi che escludevano il raggiungimento della prova su questo punto e del pari avrebbe mal apprezzato i riferimenti effettuati nell'atto di appello alla consistenza del patrimonio immobiliare di Zeutron.

6.3 Entrambi i rilievi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

E' ben vero che in caso di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'*eventus damni*, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa, sicché il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 18/4/2018 n. 9565, Cass. 12/4/2013 n. 8931).

Nel caso di specie la corte territoriale ha fatto però esatta applicazione di tale principio, ritenendo che le argomentazioni in proposito fornite dal primo giudice non fossero state oggetto di pertinente e specifica censura da parte dell'appellante.

Risulta così infondato il sesto motivo di ricorso, che assume la mancata considerazione di un aspetto che invece è stato espressamente apprezzato da entrambi i giudici di merito.

Peraltro la mancata considerazione della documentazione relativa alla consistenza del patrimonio immobiliare di Zeutron denunciata dal ricorrente non è riconducibile nell'alveo del vizio di motivazione, perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (vale a dire la consistenza del patrimonio della fallita in termini tali da consentire il soddisfacimento di tutti i creditori), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053/2014).

Risulta del pari infondato il settimo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto sostenuto, il giudice del merito ha preso in esame il presupposto asseritamente trascurato, con una valutazione di sua pertinenza che risulta insindacabile in questa sede di legittimità.

7.1 L'ottavo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione gli artt. 345, commi 1 e 2, 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata dall'appellante con riferimento al vasto compendio immobiliare appartenente alla società fallita, che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente liquidato come nuova.

7.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha rilevato come la sussistenza dell'*eventus damni*, nei termini già apprezzati dal primo giudice, non fosse stata "oggetto di specifico rilievo da parte dell'appellante", che solo in appello si era limitato "ad affermare che era "notorio" che Zeutron possedesse un vasto compendio immobiliare".

L'eccezione dunque è stata non trascurata perché nuova ma esaminata e rigettata perché formulata in termini generici, in violazione del disposto dell'art. 342 cod. proc. civ..

La doglianza non coglie né critica in maniera specifica la *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia impugnata e risulta pertanto inammissibile.

8.1 Il nono motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 cod. civ. e 66 legge fall.: la statuizione impugnata avrebbe falsamente applicato il meccanismo delle presunzioni disciplinato dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto non avrebbe individuato argomenti idonei a confermare la *scientia damni* né avrebbe evidenziato la precisione, gravità e unidirezionalità degli stessi nel raffronto imprescindibile con quelli prospettati dalla Brodbeck.

8.2 Il decimo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare le circostanze prospettate dall'appellante al fine di contestare la sussistenza di una *scientia damni*.

8.3 Ambedue i motivi sono inammissibili.

La corte territoriale, dopo aver espressamente dato atto e preso in esame gli argomenti spesi dall'appellante, ha ritenuto di non

condividerli, confermando la valutazione del primo giudice in merito al ricorrere della *scientia damni*.

Il decimo motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della decisione impugnata e tenta, attraverso la contrapposizione delle circostanze valorizzate in appello con i fatti apprezzati dalla corte territoriale, di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova presuntiva che è inammissibile in questa sede.

Quanto alla violazione di legge denunciata occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 2/4/2009 n. 8023, Cass. 11/5/2007 n. 10847, Cass. 1/2/2001 n. 1404).

Risulta così inammissibile in questa sede una censura che proponga una diversa lettura degli elementi presi in esame dal giudice del merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva

e lamenti la mancata espressa inclusione nel novero degli elementi valutati di talune circostanze in quanto, come detto, l'individuazione degli elementi rilevanti a tal fine e l'apprezzamento della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, a cui il disposto dell'art. 116 cod. proc. civ. attribuisce il compito di valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, non rivedibile in questa sede.

9.1 Con l'undicesimo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d'Appello, nel ritenere revocabile il pagamento di un assegno da parte della F.lli Costanzo per conto della Zeutron ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., avrebbe omesso di considerare la data dell'atto di compravendita (17 ottobre 1995), quando l'assegno era stato consegnato a saldo dell'eccedenza del credito ceduto in quella sede con il prezzo da pagare, e la data in cui la Zeutron era stata posta in amministrazione straordinaria (24 ottobre 1996).

9.2 Il motivo, prospettato in termini di vizio di motivazione e non come violazione di legge, è infondato.

La decisione impugnata infatti non ha affatto omesso di considerare le date indicate dal ricorrente (e con esse i fatti risalenti a tali epoche), ma, una volta prese in considerazione le stesse, ha ritenuto di dover far riferimento ad altri momenti (e più precisamente alla data del pagamento tramite assegno, avvenuto il 14 novembre 1995, e alla data del decreto con cui F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, risalente al 26 marzo 1996) per computare il presupposto temporale previsto dall'art. 67, comma 2, legge fall..

10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia BARONE

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia Barone

08 FEB 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Il Presidente

R.M. Di Vito

De Vito